dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

 $\it d$ ) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

- 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
- 3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all' articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.
- 4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principì costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.».

### 13G00067

# <u>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 29.</u>

Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo articolo 2, comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni

transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;

Visto l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto l'articolo 2, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da *a*) a *d*), del medesimo articolo 2 e che il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione del citato articolo 2, comma 3, primo periodo, del decretolegge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale fissa a 170.000 unità le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e ridetermina le dotazioni organiche di ciascuna delle citate Forze armate;

Visto il libro IV del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare i titoli IV e VII, nelle parti in cui disciplinano, rispettivamente, le dotazioni organiche e il numero delle promozioni a scelta degli ufficiali delle Forze armate, esclusi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri:

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 novembre 2012; Considerato che il termine del 10 gennaio 2013, previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, è scaduto senza che tali Commissioni si siano pronunciate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

#### Emana

### il seguente regolamento:

#### Art. 1.

Modificazioni al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

- 1. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* la rubrica del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ruoli e dotazioni organiche»;
  - b) nel titolo IV:
- 1) prima dell'articolo 667, è inserito il seguente capo: «Capo I Ruoli»;
- 2) dopo l'articolo 668 è inserito il seguente capo: «Capo II Dotazioni organiche»;
- 3) nel capo II, di cui al numero 2), è inserito il seguente articolo:
- «Art. 668-bis (Dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli). 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello, e gradi corrispondenti, sono le seguenti:
  - a) Esercito italiano:
    - 1) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 19;
    - 2) generali di divisione e corrispondenti: 44;
    - 3) generali di brigata e corrispondenti: 132;
    - 4) colonnelli: 923;
  - b) Marina militare:
    - 1) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;
    - 2) ammiragli di divisione e corrispondenti: 25;
    - 3) contrammiragli e corrispondenti: 64;
    - 4) capitani di vascello: 496;
  - c) Aeronautica militare:
    - 1) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10;
    - 2) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;
    - 3) generali di brigata aerea e corrispondenti: 55;
    - 4) colonnelli: 462.»;
  - c) nel titolo VII:
- 1) dopo l'articolo 711, è inserito il seguente capo: «Capo I-*bis* Dotazioni organiche e promozioni a scelta degli ufficiali»;
- 2) nel capo 1-bis, di cui al numero 1), è inserito il seguente articolo:
- «Art. 711-bis (Dotazioni organiche e promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali). 1. Le dotazioni organiche e il numero delle promozioni annuali a

scelta al grado superiore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento.».

#### Art. 2.

Modificazioni al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

- 1. Al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* nel titolo II, dopo l'articolo 1125, è inserito il seguente:
- «Art. 1125-bis (Disposizioni transitorie per la gradua-le riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
- *a)* le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate:
- 1) per l'anno 2013, dalla tabella 4 allegata al presente regolamento;
- 2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
- *b*) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato:
- 1) per l'anno 2013, dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate al presente regolamento;
- 2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con il decreto di cui all'articolo 2233 del codice;
- c) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909 del codice, con il decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del codice, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza;
- d) al personale in eccedenza, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano in ragione della maggiore anzianità anagrafica;
- *e*) al 31 dicembre 2015, il personale militare non dirigente, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*), del codice, che risulta



non riassorbibile con le modalità di cui alla lettera d), è collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza, fatta salva la possibilità di presentare richiesta con le modalità di cui all'articolo 909, comma 1, lettere a) e b) del codice. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri, di cui alla presente lettera:

- 1) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
- 2) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821 del codice;
- 3) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
- 4) può permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230 del codice.
- 2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera *a*), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 del codice ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.
- 3. Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze organiche prevista dall'articolo 2208 del codice può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.
- 4. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015.
- 5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 del codice sono conferite per gli anni 2013 e 2014 in numero pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 15 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per l'anno 2015 senza riporto all'anno successivo.»;
- b) nel titolo III, dopo l'articolo 1126, è inserito il seguente:
- «Art. 1126-bis (Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza). 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
- *a)* al codice, a ciascuno degli articoli 1101, comma 1, 1105, comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma 1, 1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1, 1138, comma 1, 1142, com-

- ma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma 1, 1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1, 1178, comma 1, 1186, comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma 1, 1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1, 1219, comma 1, 1223, comma 1:
- 1) all'alinea, le parole «, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate» sono soppresse;
- 2) a ciascuna delle lettere, ivi previste, le cifre indicate a fianco di ciascun grado sono soppresse;
- b) gli articoli 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma 2, 1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2, 1116, 1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128, 1129, comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142, comma 2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2, 1153, 1154, comma 2, 1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2, 1173, 1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189, 1190, comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203, comma 2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2, 1214, 1215, comma 2, 1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e 2239, comma 2, del codice sono abrogati;
- c) i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

### **NAPOLITANO**

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Di Paola, Ministro della difesa

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2013 registro n. 2, Difesa, foglio n. 102




TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1)

Quadro I: Ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
generale di corpo d'armata	18	-
generale di divisione	38	3
generale di brigata	102	6 o 7 ª
colonnello	515	15
	727	20 <sup>b</sup>
tenente colonnello	727	30 °
		13 o 14 <sup>d</sup>
maggiore	357	-
capitano	785	79 o 80 <sup>e</sup>
tenente	506	-
sottotenente	-	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 2 anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

d Ciclo di 5 anni: 14 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 13 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Ciclo di 2 anni: 79 promozioni il primo anno; 80 promozioni il secondo anno.

TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1)

Quadro II: Ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
tenente generale	-	-
maggiore generale	2	-
brigadiere generale	9	1 ogni 3 anni <sup>a</sup>
colonnello	69	1
tenente colonnello	121	2 o 3 <sup>b</sup> 4 o 3 <sup>c</sup> 2 <sup>d</sup>
maggiore	48	-
capitano	105	11 o 10 <sup>e</sup>
tenente	82	-
sottotenente	-	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno.

b Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Ciclo di 3 anni: 4 promozioni il primo e terzo anno; 3 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>d</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

e Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno.

TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1)

Quadro III: Ruolo normale del Corpo degli ingegneri

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
tenente generale	1	-
maggiore generale	2	1 ogni 4 anni <sup>a</sup>
brigadiere generale	6	1 ogni 3 anni <sup>b</sup>
colonnello	54	1
tenente colonnello	100	2 °
tenente coronneno	100	
		1 o 2 <sup>e</sup>
maggiore	41	-
capitano	89	9
tenente	69	-
sottotenente	-	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

d Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 4 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

e Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 1 promozione il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1)

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
tenente generale	-	-
maggiore generale	1	-
brigadiere generale	8	1 ogni 4 anni <sup>a</sup>
colonnello	98	1
tenente colonnello	227	3 b 3 o 4 c 7 d
maggiore	82	/
- 55		-
capitano	178	18 o 19 <sup>e</sup>
tenente	91	-
sottotenente	_	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Ciclo di 2 anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione

 $<sup>^{\</sup>rm d}$   $\,$  Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Ciclo di 5 anni: 18 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 19 promozioni il quinto anno.

TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1)

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
tenente generale		_
maggiore generale	1	-
brigadiere generale	7	1 ogni 4 anni <sup>a</sup>
colonnello	65	1
		2 <sup>b</sup>
tenente colonnello	126	3 o 4 <sup>c</sup>
		2 o 3 <sup>d</sup>
maggiore	48	-
capitano	105	10 o 11 <sup>e</sup>
tenente	82	-
sottotenente	-	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo e secondo anno; 4 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

d Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e secondo anno; 3 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno.

TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1)

Quadro VI: Ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	103	-
tenente colonnello	878	21
maggiore	744	-
capitano	1.440	132 o 133 <sup>a</sup>
tenente	1.009	-
sottotenente	350	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 5 anni: 133 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 132 promozioni il secondo e quarto anno.

TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1)

Quadro VII: Ruolo speciale dell'Arma trasporti e materiali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	10	-
tenente colonnello	106	2
maggiore	91	-
capitano	175	16
tenente	123	-
sottotenente	43	-

TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1)

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	2	-
tenente colonnello	35	1 ogni 2 anni <sup>a</sup>
maggiore	30	-
capitano	58	5 o 6 <sup>b</sup>
tenente	41	-
sottotenente	14	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 2 anni: nessuna promozione il primo anno; 1 promozione il secondo anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo e quinto anno.

TABELLA 1: ESERCITO (art. 711-bis, comma 1)

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	7	-
tenente colonnello	109	1 o 2 anni <sup>a</sup>
maggiore	94	-
capitano	183	16 o 17 <sup>b</sup>
tenente	128	-
sottotenente	44	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 5 anni: 17 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno.

TABELLA 2: MARINA (art. 711-bis, comma 1)

Quadro I: Ruolo normale del Corpo di stato maggiore

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
ammiraglio di squadra	8	-
ammiraglio di divisione	14	1 o 2 ª
contrammiraglio	29	2 o 3 <sup>b</sup>
capitano di vascello	193	5
		8 °
capitano di fregata	285	9 o 10 <sup>d</sup>
		6 o 7 <sup>e</sup>
capitano di corvetta	135	-
tenente di vascello	297	30
sottotenente di vascello	191	-
guardiamarina	-	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 2 anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo anno.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

d Ciclo di 3 anni: 9 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Ciclo di 3 anni: 7 promozioni il primo e terzo anno; 6 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

TABELLA 2: MARINA (art. 711-bis, comma 1)

Quadro II: Ruolo normale del Corpo del genio navale

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
ammiraglio ispettore capo	1	
ammiraglio ispettore	3	1 ogni 4 anni <sup>a</sup>
contrammiraglio	6	3 ogni 5 anni <sup>b</sup>
capitano di vascello	52	1 o 2 °
		2 o 3 <sup>d</sup>
capitano di fregata	100	3 <sup>e</sup>
		1 o 2 <sup>f</sup>
capitano di corvetta	40	-
tenente di vascello	88	9
sottotenente di vascello	69	-
guardiamarina	-	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno.

d Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

f Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo e quinto anno; 1 promozione il secondo, terzo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

TABELLA 2: MARINA (art. 711-bis, comma 1)

Quadro III: Ruolo normale del Corpo delle armi navali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
I	2	3
ammiraglio ispettore capo	1	-
ammiraglio ispettore	2	1 ogni 4 anni <sup>a</sup>
contrammiraglio	4	2 ogni 5 anni <sup>b</sup>
capitano di vascello	32	4 ogni 5 anni <sup>c</sup>
		1 o 2 <sup>d</sup>
capitano di fregata	62	1 o 2 <sup>e</sup>
		1 <sup>f</sup>
capitano di corvetta	25	-
tenente di vascello	55	5 o 6 <sup>g</sup>
sottotenente di vascello	43	-
guardiamarina	_	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 5 anni: 1 promozione il secondo e quarto anno; nessuna promozione il primo, terzo e quinto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, quarto e quinto anno; nessuna promozione il terzo anno.

d Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

e Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quinto anno; 1 promozione il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

f Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

g Ciclo di 3 anni: 6 promozione il primo e terzo anno; 5 promozioni il secondo anno.

TABELLA 2: MARINA (art. 711-bis, comma 1)

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
ammiraglio ispettore capo	-	-
ammiraglio ispettore	1	-
contrammiraglio	4	1 ogni 4 anni <sup>a</sup>
capitano di vascello	32	3 ogni 5 anni <sup>b</sup>
		1 o 2 °
capitano di fregata	58	1 o 2 <sup>d</sup>
		4 ogni 5 anni <sup>e</sup>
capitano di corvetta	23	-
tenente di vascello	50	5 o 6 <sup>f</sup>
sottotenente di vascello	26	-
guardiamarina	-	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

d Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

e Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo, quarto e quinto anno; nessuna promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

f Ciclo di 5 anni: 6 promozioni il primo anno; 5 promozioni il secondo anno, terzo, quarto e quinto.

TABELLA 2: MARINA (art. 711-bis, comma 1)

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
I	2	3
ammiraglio ispettore capo	-	-
ammiraglio ispettore	1	-
contrammiraglio	5	1 ogni 4 anni <sup>a</sup>
capitano di vascello	37	2 ogni 3 anni <sup>b</sup>
		1 o 2 °
capitano di fregata	67	1 o 2 <sup>d</sup>
		1 <sup>e</sup>
capitano di corvetta	27	-
tenente di vascello	58	6
sottotenente di vascello	45	-
guardiamarina	-	-

Volume organico complessivo

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

d Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo quarto e quinto anno; 1 promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

TABELLA 2: MARINA (art. 711-bis, comma 1)

Quadro VI: Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
capitano di vascello	18	-
capitano di fregata	175	3 o 4 <sup>a</sup>
capitano di corvetta	150	-
tenente di vascello	289	26 o 27 <sup>b</sup>
sottotenente di vascello	203	-
guardiamarina	70	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 4 anni: 4 promozione il primo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il secondo.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 3 anni: 27 promozioni il primo e terzo anno; 26 promozioni il secondo anno.

TABELLA 2: MARINA (art. 711-bis, comma 1)

Quadro VII: Ruolo speciale del Corpo del genio navale

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
capitano di vascello	5	-
capitano di fregata	71	1
capitano di corvetta	61	-
tenente di vascello	118	11
sottotenente di vascello	83	-
guardiamarina	29	-

TABELLA 2: MARINA (art. 711-bis, comma 1)

Quadro VIII Ruolo speciale del Corpo delle armi navali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
capitano di vascello	5	-
capitano di fregata	62	1
capitano di corvetta	54	-
tenente di vascello	104	9 o 10 <sup>a</sup>
sottotenente di vascello	73	-
guardiamarina	25	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 5 anni: 10 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 9 promozioni il secondo e quarto anno.

TABELLA 2: MARINA (art. 711-bis, comma 1)

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
capitano di vascello	1	-
capitano di fregata	22	1 ogni 4 anni <sup>a</sup>
capitano di corvetta	19	-
tenente di vascello	38	3 o 4 <sup>b</sup>
sottotenente di vascello	26	-
guardiamarina	9	-

Volume organico complessivo

115

a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 2 anni: 4 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

TABELLA 2: MARINA (art. 711-bis, comma 1)

Quadro X Ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
capitano di vascello	3	-
capitano di fregata	52	3 ogni 5 anni <sup>a</sup>
capitano di corvetta	45	-
tenente di vascello	88	8
sottotenente di vascello	62	-
guardiamarina	21	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

# TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro I: Ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
generale di squadra aerea	9	-
generale di divisione aerea	12	1 o 2 <sup>a</sup>
generale di brigata aerea	28	2 o 3 <sup>b</sup>
colonnello	199	4 o 5 °
tenente colonnello	249	7 o 8 <sup>d</sup>
		8 <sup>f</sup>
maggiore	144	-
capitano	273	32 o 33 <sup>g</sup>
tenente	197	-
sottotenente	-	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo e terzo; 2 promozioni il secondo, quarto e quinto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno.

d Ciclo di 4 anni: 8 promozioni il primo, secondo e quarto anno; 7 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

f Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

g Ciclo di 4 anni: 32 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 33 promozioni il quarto anno.

# TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro II: Ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
I	2	3
generale di squadra	-	-
generale di divisione	2	-
generale di brigata	8	1 ogni 3 anni <sup>a</sup>
colonnello	77	1
		3 <sup>b</sup>
tenente colonnello	159	3 °
		3 <sup>d</sup>
maggiore	60	-
capitano	129	13 o 14 <sup>e</sup>
tenente	101	-
sottotenente	-	-

<sup>536</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo e terzo anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

 $<sup>^{\</sup>rm c}$  Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>d</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Ciclo di 4 anni: 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 14 promozioni il quarto anno.

# TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro III: Ruolo normale del Corpo genio aeronautico

	1	
Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
generale ispettore capo	1	-
generale ispettore	3	1 ogni 4 anni <sup>a</sup>
brigadiere generale	9	2 ogni 3 anni <sup>b</sup>
colonnello	62	1 o 2 °
		3 <sup>d</sup>
tenente colonnello	150	3 <sup>e</sup>
		3 <sup>f</sup>
maggiore	57	-
capitano	123	12 o 13 <sup>g</sup>
tenente	96	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Ciclo di 4 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 1 promozione il secondo anno.

<sup>&</sup>lt;sup>d</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

f Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

g Ciclo di 5 anni: 13 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 12 promozioni il secondo e quarto anno.

# TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
generale ispettore capo	-	-
generale ispettore	1	-
brigadiere generale	5	1 ogni 4 anni <sup>a</sup>
colonnello	39	3 ogni 4 anni <sup>b</sup>
	02	1 o 2 °
tenente colonnello	93	1 o 2 <sup>d</sup>
		2 <sup>e</sup>
maggiore	34	-
capitano	73	7 o 8 <sup>f</sup>
tenente	57	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo e quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

d Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

f Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno.

# TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro V: Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
generale ispettore capo	-	-
generale ispettore	1	-
brigadiere generale	5	1 ogni 4 anni <sup>a</sup>
colonnello	30	3 ogni 4 anni <sup>b</sup>
tenente colonnello	74	1 ° 1 o 2 d
		1 o 2 e
maggiore	27	-
capitano	59	6
tenente	30	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

d Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

# TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro VI: Ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	13	-
tenente colonnello	97	2 o 3 <sup>a</sup>
maggiore	73	-
capitano	119	13
tenente	95	-
sottotenente	34	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 4 anni: 2 promozioni il primo, secondo e quarto anno; 3 promozioni il terzo anno.

# TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro VII: Ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	23	-
tenente colonnello	252	4 o 5 <sup>a</sup>
maggiore	216	-
capitano	418	38 o 39 <sup>b</sup>
tenente	293	-
sottotenente	102	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 4 promozioni il terzo anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 2 anni: 38 promozioni il primo anno; 39 promozioni il secondo anno.

# TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo genio aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	14	-
tenente colonnello	155	3
maggiore	133	-
capitano	256	23 o 24 <sup>a</sup>
tenente	180	-
sottotenente	62	-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 5 anni: 24 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 23 promozioni il secondo e quarto anno.

# TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	4	-
tenente colonnello	44	3 ogni 4 anni <sup>a</sup>
maggiore	37	-
capitano	72	6 o 7 <sup>b</sup>
tenente	51	-
sottotenente	18	-

a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Ciclo di 3 anni: 7 promozioni il primo e terzo anno; 6 promozioni il secondo anno.

# TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 711-bis, comma 1)

Quadro X Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
colonnello	1	-
tenente colonnello	12	1 ogni 5 anni <sup>a</sup>
maggiore	11	-
capitano	20	2
tenente	14	-
sottotenente	5	-

Volume organico complessivo

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo, quarto e quinto anno.

### TABELLA 4

(art. 1125-bis, comma 1, lett. a), n. 1)

DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE, SUDDIVISE PER RUOLI E GRADI, PER L'ANNO 2013

### Esercito italiano

GRADO RUOLO	sottotenente / tenente	capitano	maggiore	tenente colonnello	colonnello	generale di brigata / brigadiere generale	generale di divisione / maggiore generale	generale di corpo d'armata / tenente generale	TOTALE
normale Armi varie	549	851	386	788	550	121	46	22 (1)	3.313
normale Arma trasporti e materiali	89	114	53	132	74	11	2	0	475
normale Corpo degli ingegneri	66	100	46	114	58	8	2	1	395
normale Corpo sanitario	99	192	89	248	104	10	1	0	743
normale Corpo di commissariato	89	114	52	137	70	9	1	0	472
speciale Armi varie	1.474	1.561	807	957	125				4.924
speciale Arma trasporti e materiali	180	190	99	116	12				597
speciale Corpo sanitario	60	64	33	38	3				198
speciale Corpo di commissariato	188	199	102	119	8				616
TOTALE	2.794	3.385	1.667	2.649	1.004	159	52	23	11.733

# Marina militare (2)

GRADO RUOLO	guardiamarina / sottotenente di vascello	tenente di vascello	capitano di corvetta	capitano di fregata	capitano di vascello	contrammiraglio	ammiraglio di divisione / ammiraglio ispettore	ammiraglio di squadra / ammiraglio ispettore capo	TOTALE
normale Corpo di stato maggiore	257	400	182	410	211	36	17	10 (1)	1.523
normale Corpo del genio navale	77	114	53	135	57	8	4	1	449
normale Corpo delle armi navali	42	63	29	73	36	5	2	1	251
normale Corpo sanitario	28	55	26	64	35	5	1	0	214
normale Corpo di commissariato	49	63	30	73	41	6	1	0	263
speciale Corpo di stato maggiore	246	261	134	170	20				831
speciale Corpo del genio navale	99	105	55	64	6				329
speciale Corpo delle armi navali	85	89	46	56	5				281
speciale Corpo sanitario	31	32	17	22	1				103
speciale Corpo di commissariato	67	70	36	45	3				221
TOTALE	981	1.252	608	1.112	415	60	25	12	4.465

### Aeronautica militare

GRADO RUOLO	sottotenente / tenente	capitano	maggiore	tenente colonnello	colonnello	generale di brigata aerea / brigadiere generale	generale di divisione aerea / generale ispettore	generale di squadra aerea / generale ispettore capo	TOTALE
naviganti normale	200	276	145	233	216	34	15	11 (1)	1.130
normale delle armi	103	132	61	156	83	10	2	0	547
normale Corpo del genio aeronautico	86	127	59	152	69	11	4	1	509
normale Corpo di commissariato	57	73	34	90	43	6	1	0	304
nomale Corpo sanitario	30	59	27	72	33	6	1	0	228
naviganti speciale	133	122	75	100	14				444
speciale delle armi	399	422	219	256	26				1.322
speciale Corpo del genio aeronautico	246	259	135	158	16				814
speciale Corpo di commissariato	69	73	38	43	4				227
speciale Corpo sanitario	44	47	25	28	2				146
TOTALE	1.367	1.590	818	1.288	506	67	23	12	5.671

<sup>(1)</sup> Nell'organico dei generali di corpo d'armata, ammiragli di squadra e generali di squadra aerea è compreso il generale o ammiraglio in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094 del d.lgs. n. 66 del 2010.

<sup>(2)</sup> Ai fini del calcolo per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui agli articoli 906 e 909 del decreto legislativo n. 66 del 2010, si tiene conto anche degli organici degli ammiragli e dei capitani di vascello del Corpo delle capitanerie di porto previsti dagli articoli 1158 e 1182 del medesimo decreto legislativo.




TABELLA 5

(art. 1125-bis, comma 1, lett. b), n. 1)

NUMERO DELLE PROMOZIONI AI GRADI DI COLONNELLO E GENERALE DELL'ESERCITO ITALIANO SUDDIVISOPER RUOLI E GRADI PER L'ANNO 2013

Grado	Armi varie
Grado	2013
generale di divisione	3
generale di brigata	8
colonnello	18
tenente colonnello (ruolo normale)	68
tenente colonnello (ruolo speciale)	23

Grado	Arma trasporti e materiali
Grado	2013
maggiore generale	0
brigadiere generale	0
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	8
tenente colonnello (ruolo speciale)	3

Grado	Corpo degli ingegneri		
Grado	2013		
maggiore generale	0		
brigadiere generale	1		
colonnello	1		
tenente colonnello (ruolo normale)	3		

Grado	Corpo sanitario
Grado	2013
maggiore generale	0 (1)
brigadiere generale	0
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	13
tenente colonnello (ruolo speciale)	0

Grado	Corpo di commissariato
	2013
maggiore generale	0 (1)
brigadiere generale	0
colonnello	2
tenente colonnello (ruolo normale)	9
tenente colonnello (ruolo speciale)	2

<sup>(1)</sup> In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.



### TABELLA 6

(art. 1125-bis, comma 1, lett. b), n. 1)

NUMERO DELLE PROMOZIONI AI GRADI DI CAPITANO DI VASCELLO E AMMIRAGLIO DELLA MARINA MILITARE SUDDIVISO PER RUOLI E GRADI PER L'ANNO 2013

Grado	Corpo di stato maggiore
	2013
ammiraglio di divisione	1
contrammiraglio	3
capitano di vascello	6
capitano di fregata (ruolo normale)	26
capitano di fregata (ruolo speciale)	4

Grado	Corpo del genio navale
	2013
ammiraglio ispettore	0
contrammiraglio	1
capitano di vascello	1
capitano di fregata (ruolo normale)	8
capitano di fregata (ruolo speciale)	2

Grado	Corpo della armi navali
	2013
ammiraglio ispettore	1
contrammiraglio	0
capitano di vascello	1
capitano di fregata (ruolo normale)	6
capitano di fregata (ruolo speciale)	1

Grado	Corpo sanitario
	2013
ammiraglio ispettore	0 (1)
contrammiraglio	0
capitano di vascello	0
capitano di fregata (ruolo normale)	4
capitano di fregata (ruolo speciale)	0

Grado	Corpo di commissariato
	2013
ammiraglio ispettore	0 (1)
contrammiraglio	0
capitano di vascello	1
capitano di fregata (ruolo normale)	5
capitano di fregata (ruolo speciale)	1

<sup>(1)</sup> In caso di nomina dell'ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.




TABELLA 7

(art. 1125-bis, comma 1, lett. b), n. 1)

NUMERO DELLE PROMOZIONI AI GRADI DI COLONNELLO E GENERALE DELL'AERONAUTICA MILITARE SUDDIVISO PER RUOLI E GRADI PER L'ANNO 2013

Grado	Ruolo naviganti
	2013
generale di divisione aerea	2
generale di brigata aerea	3
colonnello	5
tenente colonnello (ruolo normale)	20
tenente colonnello (ruolo speciale)	2


Grado	Ruolo delle armi
	2013
generale di divisione	0
generale di brigata	0
colonnello	2
tenente colonnello (ruolo normale)	11
tenente colonnello (ruolo speciale)	5

Grado	Corpo del genio aeronautico
	2013
generale ispettore	0
brigadiere generale	1
colonnello	2
tenente colonnello (ruolo normale)	10
tenente colonnello (ruolo speciale)	4

Grado	Corpo di commissariato
	2013
generale ispettore	0 (1)
brigadiere generale	0
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	5
tenente colonnello (ruolo speciale)	0

Grado	Corpo sanitario
	2013
generale ispettore	0 (1)
brigadiere generale	0
colonnello	0
tenente colonnello (ruolo normale)	5
tenente colonnello (ruolo speciale)	0

<sup>(1)</sup> In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.



#### NOTE

#### AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
- «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da *a*) a *d*) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
- «Art. 17 (*Regolamenti*). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;


e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

- 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
- 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.
- 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
- 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il testo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 799, 906, 909 e 2267 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
- «Art. 799 (Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).

(In vigore dal 9 febbraio 2013)

- 1. La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità:
  - a) ufficiali:
  - 1) 12.050 dell'Esercito italiano;
  - 2) 4.500 della Marina militare;
  - 3) 5.700 dell'Aeronautica militare;
  - b) sottufficiali:
- $1)\ 24.091$  dell'Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti;
- $2)\ 13.576$  della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;
- 3) 26.280 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti;
  - c) volontari:
- 1) 75.859 dell'Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata;
- 2) 15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata;
- 3) 12.020 dell'Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata.



- 2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:
  - a) Esercito italiano: 112.000 unità;b) Marina militare: 34.000 unità;c) Aeronautica militare: 44.000 unità.
- 2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.».
  - «Art. 906 (Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli).

(In vigore dal 27 marzo 2012)

- 1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall' articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
- a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;
- b) se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.
- 2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.».

«Art. 909 (Norme comuni alla riduzione dei quadri).

(In vigore dal 27 marzo 2012)

- 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:
- a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
- b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
  - c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
  - d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
  - 2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
    - a) il Capo di stato maggiore della difesa;
    - b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
    - c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
    - d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
    - e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
- f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.
- 3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.
- 4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda
- 5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
- 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
- 7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
- 8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.
- 9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipenden-

temente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.»

«Art. 2267 (Abrogazione per nuova regolamentazione della materia).

(In vigore dal 27 marzo 2012)

- 1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.
- 2. Ai sensi dell' articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis della citata legge n. 400 del 1988:
- «Art. 13-bis (Chiarezza dei testi normativi). 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
- a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
- b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
- 2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
- 3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
- 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), modificato dal presente regolamento, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 2010.

Note all'art. 2:

— 43 –

- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, modificato dal presente regolamento, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, del citato decretolegge n. 95 del 2012:
- «11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,



n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

- 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decretolegge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
- c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);

d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale

Per il testo degli articoli 906 e 909 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

Il testo degli articoli 2233, 2207, 2215, 2210, comma 1, 1821, 2229, 2230, 2208 e 1099 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, è il seguente:

«Art. 2233 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). — 1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:

a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;

b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei

gradi previste dal presente codice. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;

- c) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera b).
- 2. Fino al 2015, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 1072 è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 1.»

«Art. 2207 (Adeguamento degli organici). — 1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell' articolo 582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell'articolo 799, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.»


«Art. 2215 (Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma). — 1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583.»

«Art. 2210 (*Ruoli a esaurimento degli ufficiali*). — 1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali:

- a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano:
  - b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano;
- c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare;
  - d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare;
- $\it e)$  ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto;
- f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Aeronautica militare;
  - g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare;
- h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
  - i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.»

«Art. 1821 (Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri). — 1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennità integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera.

- 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell'articolo 909, comma 6.»
- «Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria). 1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall' articolo 799, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
- 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall' articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583.
- 3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui



agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

- 4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.
- 5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.
- 6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.»

«Art. 2230 (*Unità di personale da collocare in ausiliaria*). — 1. Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo 2229, sono così determinate per l'anno di riferimento:

```
a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368; b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583; c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688; f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; g) 2016: ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603;
```

- h) 2017: ufficiali: 45; marescialli: 795: totale: 840; i) 2018: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; l) 2019: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; m) 2020: ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96.»
- «Art. 2208 (Carenze organiche transitorie). 1. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo. »
- «Art. 1099 (*Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione*). 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.
- 2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione».
  - 3. L'avanzamento si effettua a scelta.
- 4. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado.
- 5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.».

13G00071

# DECRETI PRESIDENZIALI

— 45 –

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2013.

Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e rideterminazione della relativa ripartizione, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto, in misura non inferiore al dieci per cento, il totale generale degli organici delle Forze armate e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'art. 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto l'art. 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal medesimo comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali

di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che prevede l'esclusione, tra gli altri, del personale del comparto sicurezza dalle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal medesimo art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;

Visti gli articoli 798 e 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che stabiliscono, rispettivamente, l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e la relativa ripartizione;

Considerato che la riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare deve essere realizzata dal regolamento previsto dall'art. 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, gradualmente entro il 1° gennaio 2016 e che, pertanto, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le eccedenze del personale militare conseguono ai decreti che, ai sensi degli articoli 2207 e 2215 del decreto legislativo n. 66 del 2010, determinano annualmente, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche e le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio;

Ravvisata la necessità di provvedere alla riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e alla rideterminazione della relativa ripartizione;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

- 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta a 170.000 unità.
- 2. La riduzione di cui al comma 1 è attuata ai sensi dell'art. 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

#### Art. 2.

Rideterminazione della ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

- 1. La ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è rideterminata nelle seguenti unità:
  - a) ufficiali:
    - 1) 10.782 dell'Esercito italiano;
    - 2) 4.150 della Marina militare;

- 3) 5.500 dell'Aeronautica militare;
- b) sottufficiali:
- 1) 21.554 dell'Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;
- 2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;
- 3) 23.515 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;
- 1) 67.875 dell'Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;
- 2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;
- 3) 10.353 dell'Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata.
- 2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:
  - a) Esercito italiano: 100.211 unità;
  - b) Marina militare: 30.421 unità; c) Aeronautica militare: 39.368 unità.

Roma, 11 gennaio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti

> Il Ministro della difesa DI PAOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 354

13A02869

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2013.

Autorizzazioni uniche europee alle procedure semplificate per il regime di importazione

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008, il quale prevede l'istituto dell'autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata e la procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992:

Vista la decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e il regolamento(CE) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, e successive modifiche, recante l'applicazione della predetta decisione 2007/436/CE/Euratom;

Vista la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio







